

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - FIGLI (PROVEDIMENTI
RELATIVI AI) DEROGABILITA' IN RELAZIONE ALLA
DISTANZA TRA I DOVICILI DEI GENITORI -
AFFIDAMENTO MONOGENITORIALE - PREFERENZA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SENT. N. 2110/2008

Del 22/12/2008

Del 21/12/2008

Pres. N. 7690/2007

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

10316/2008

Prima sezione

composto dai magistrati:

dott. Stefano Scati - presidente

dott. ssa Annamaria Casadonte - giudice rel.

dott. Massimiliano Cenni - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 7690/2007 r.g. promossa da :

nato

e residente in Albinea (RE)

elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Della Previdenza

Sociale n.8 presso lo studio dell'avv. Mariastella Mescoli che la rappresenta e difende
in forza di delega in calce al ricorso introduttivo;

- ricorrente-

contro

nato

e residente a Mirandola, località

Gavello, ed elettivamente domiciliato in Reggio Emilia via Cisalpina
n.36 presso lo studio dell'avv.to Ernestina Morstofolini che lo rappresenta ed assiste
insieme all'avv.to Fabrizio Fiorini del Foro di Modena come da delega in calce alla
copia notificata del ricorso introduttivo;

- convenuta -

Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.

Conclusioni

Congiunte per le parti:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia,


Pronunciare la separazione fra i coniugi, stabilendo le seguenti condizioni:

- 1) i figli minori e i rimangono affidati alla signora
in regime di affidamento monogenitoriale;

- 2) il signor _____ potrà incontrare i figli durante la settimana il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 di regola o alle 21 secondo accordi che i coniugi prenderanno di volta in volta (o , in alternativa al venerdì, il mercoledì, a seconda delle esigenze dei bambini per le attività sportive); il sabato (o; in alternativa al sabato la domenica) dal mattino fino alle ore 20.00 o alle 21.00 secondo accordi che i coniugi prenderanno di volta in volta. Nel corso dell'anno 2009 saranno previsti otto/dieci pernottamenti presso la casa paterna, di cui quattro o cinque nel corso dell'estate, di volta in volta concordati dai genitori. I periodi di valenza che i bambini trascorreranno con un genitore e l'altro verranno concordati e stabiliti per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno; in ogni caso durante le vacanze di Natale i bambini rimarranno con il papà per cinque giorni, dalle ore 8.00 fino alle 22 o alle 21.00 di ogni giornata, quindi senza pernottamento; durante le vacanze di Pasqua, i bimbi rimarranno con il padre tre giorni, sempre dalle 8.00 fino alle ore 20.00 o alle 21, durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per cinque settimane, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o alle 21 di ogni giorno, con graduale inserimento del pernottamento presso la casa paterna, come avanti detto, in almeno quattro o cinque occasioni nell'arco dell'estate 2009, da stabilire secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta. I genitori concorderanno un numero maggiore di pernottamenti dei figli presso il padre durante le estati successive.
- 3) La casa coniugale di proprietà della signora _____ rimane assegnata in godimento alla stessa con i mobili e gli arredi ivi esistenti;
- 4) Il signor _____ contribuirà al mantenimento dei due figli minori versando alla signora _____ entro il giorno dieci di ogni mese la somma di euro 650,00. Detta somma è comprensiva dell'aumento Istat decorrente da novembre 2008 e verrà quindi aggiornata nuovamente dal 1 novembre 2009.
- 5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando anche il 50% delle spese mediche relative ai minori non riconosciute dal Servizio Sanitario nazionale, di quelle specialistiche, quali libri di testo, la cancelleria, le rette o tasse a favore di scuole pubbliche o private, se concordate nella scelta, oneri di trasporto, partecipazione a gite scolastiche, frequenza di lezioni o corsi integrativi della normale preparazione o di apprendimento di lingue straniere; di quelle necessarie per la pratica di una attività sportiva e della relativa attrezzatura. Tale



Alorsbut



spese dovranno essere rimborsate alla sig.ra entro dieci gironi dalla presentazione della relativa documentazione fiscale od amministrativa;

6) Il signor . rifonderà quanto prima alla signora la somma di euro 2.500,00 per l'estinzione del conto corrente cointestato, oltre al 50% dell'ammontare degli interessi passivi dalla data dell'erogazione del finanziamento. La sig.ra si impegna ad estinguere il predetto conto corrente non appena il marito le avrà consegnato le predette somme.

7) Spese di lite compensate.

Per il PM: " Accogliersi la domanda congiunta ."

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 31 ottobre 2007 la sig.ra presentava ricorso per conseguire la pronuncia di separazione dal sig.

In vista di ciò assumeva in particolare:

- a) di aver contratto matrimonio civile in data 4.10.1998 e che dall'unione erano nati i figli il: ed in data la figlia ;
- b) che a causa di insanabili contrasti, e che il marito si era disinteressato della famiglia.

In ragione di ciò domandava la separazione contestualmente chiedendo la pronuncia sull'addebitabilità della stessa al marito, l'affidamento condiviso dei figli ed un contributo per il mantenimento di euro 1.200,00 al mese.

A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza si costituiva il sig. che contestava la prospettazione della sia con riguardo alla praticabilità dell'affidamento condiviso che alla sostenibilità da parte sua di un contributo di mantenimento nella richiesta misura di euro euro 1.200,00 alla stregua della sua attuale retribuzione di agente assicurativo.

A seguito dell'udienza presidenziale veniva disposto l'affidamento dei figli alla sola madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla moglie mentre la misura del contributo veniva fissata in euro 300,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.

La causa così articolata veniva assegnata al giudice istruttore dopodiché le parti all'udienza del 20 novembre 2008 raggiungevano un accordo e chiedevano di precisare congiuntamente le sopra trascritte conclusioni.

La causa veniva pertanto rimessa al Collegio, una volta acquisite le conclusioni del P.M. .

Motivi della decisione

La domanda di separazione è fondata. La crisi coniugale e le motivazioni della stessa, così come sono emerse dalle allegazioni delle parti, appare insanabile. Ne danno conferma, per un verso, il riconoscimento reciproco e, per l'altro, l'inutilità del tentativo di conciliazione.

Per quanto riguarda le condizioni della separazione concordate fra le parti all'udienza del 20 novembre 2008, osserva il Collegio che esse sono congrue sia con riguardo all'affidamento monogenitoriale, idoneo ad assicurare il prevalente interesse dei minori in considerazione delle situazioni logistiche dei rispettivi genitori. Appare altresì congrua la misura del contributo al mantenimento, tenuto conto della capacità contributiva del padre e delle esigenze connesse all'età dei due figli.

In ordine alle spese va disposta l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.

PQM

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa n. 690/2007 r.g. fra la sig.ra e disattesa ogni altra istanza od eccezione, così provvede:

- 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
- 2) i figli minori e sono affidati alla signora in regime di affidamento monogenitoriale;
- 3) il signor potrà incontrare i figli durante la settimana il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 di regola o alle 21 secondo accordi che i coniugi prenderanno di volta in volta (o, in alternativa al venerdì, il mercoledì, a seconda delle esigenze dei bambini per le attività sportive); il sabato (o, in alternativa al sabato la domenica) dal mattino fino alle ore 20.00 o alle 21.00 secondo accordi che i coniugi prenderanno di volta in volta. Nel corso dell'anno 2009 saranno previsti otto/dieci pernottamenti presso la casa paterna, di cui quattro o cinque nel corso dell'estate, di volta in volta concordati dai genitori. I periodi di valenza che i bambini trascorreranno con un genitore e l'altro verranno concordati e stabiliti per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno; in ogni caso durante le vacanze di Natale i bambini rimarranno con il papà per cinque giorni, dalle ore 8.00 fino alle 22.00 o alle 21.00 di ogni giornata, quindi senza pernottamento; durante le vacanze di Pasqua, i bimbi rimarranno con il padre tre giorni, sempre dalle 8.00 fino alle ore 20.00 o alle 21, durante le

a
b
1
vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per cinque settimane, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o alle 21 di ogni giorno, con graduale inserimento del pernottamento presso la casa paterna, come avanti detto, in almeno quattro o cinque occasioni nell'arco dell'estate 2009, da stabilire secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta. I genitori concorderanno un numero maggiore di pernottamenti dei figli presso il padre durante le estati successive;

- 4) la casa coniugale di proprietà della signora rimane assegnata in godimento alla stessa con i mobili e gli arredi ivi esistenti;
- 5) il signor contribuirà al mantenimento dei due figli minori versando alla signora entro il giorno dieci di ogni mese la somma di euro 650,00. Detta somma è comprensiva dell'aumento Istat decorrente da novembre 2008 e verrà quindi aggiornata nuovamente dal 1 novembre 2009;
- 6) il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando anche il 50% delle spese mediche relative ai minori non riconosciute dal Servizio Sanitario nazionale, di quelle specialistiche, quali libri di testo, la cancelleria, le rette o tasse a favore di scuole pubbliche o private, se concordate nella scelta, oneri di trasporto, partecipazione a gite scolastiche, frequenza di lezioni o corsi integrativi della normale preparazione o di apprendimento di lingue straniere; di quelle necessarie per la pratica di una attività sportiva e della relativa attrezzatura. Tale spese dovranno essere rimborsate alla sig.ra entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale od amministrativa;
- 7) prende atto che il signor rifonderà quanto prima alla signora la somma di euro 2.500,00 per l'estinzione del conto corrente cointestato, oltre al 50% dell'ammontare degli interessi passivi dalla data dell'erogazione del finanziamento; prende atto che la sig.ra si impegna ad estinguere il predetto conto corrente non appena il marito le avrà consegnato le predette somme.
- 8) Spese di lite compensate.

Reggio Emilia, così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2008.

Il Presidente
Stefano Scati

Il giudice est.

Annamaria Casadonte
Annamaria Casadonte

